

COMUNE DI CERVA
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018. DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE DI PAGAMENTO.**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 19 del mese FEBBRAIO di alle ore 17,50 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE	
1	RIZZUTI FABRIZIO	SINDACO/PRESIDENTE	SI	
2	SCALZI JESSICA	ASSESSORE/VICE SINDACO	SI	
3	SCALZI RAFFAELE	ASSESSORE	SI	
4	AGOSTINO NATALE	CONSIGLIERE	SI	
5	BORELLI RAFFAELE	"	SI	
6	COLOSIMO SIMONE	"	SI	
7	GENTILE VERONICA	"	SI	
8	SACCO ALESSIO	"	SI	
9	MARCHIO MARIO	"	NO	
10	SACCO GIOVANNI	"	NO	
11	FILIPPIS MARIANO	"	NO	
			Presenti	8
			Assenti	3

Il PRESIDENTE Dott. Fabrizio RIZZUTI, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Elvira TOCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

Vista la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

Vista la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Preso atto che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

Considerato che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di aumentare le aliquote e le tariffe per l'anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le tariffe TARI;

Atteso che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 ed esteso all'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 28/05/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale, tra l'altro:

- l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;
- l'applicazione di eventuali riduzioni-agevolazioni facoltative;
- il numero, la scadenza e le modalità di pagamento delle rate;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna 19/02/2018, dal quale emerge un fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe della TARI per l'anno 2018 di € 72.359,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 11.857,00 pari al 17,00% da attribuire alla parte fissa della tariffa;
COSTI VARIABILI € 60.502,00 pari all' 83,00% da attribuire alla parte variabile della tariffa;

Considerato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI anno 2018:

- il procedimento di calcolo si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel Piano Finanziario;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche. La novità per le "utenze domestiche" di essere calcolate oltre che sui metri quadrati, anche sul numero dei componenti del nucleo familiare;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (**quota fissa**) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo del DPR 158/99 citato;
- le tariffe relative alla **quota fissa delle utenze domestiche** (coefficiente Ka) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.1, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);
- le tariffe relative alla **quota variabile delle utenze domestiche** (coefficiente Kb) non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.2, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);
- le tariffe relative alla **quota fissa delle utenze non domestiche** (coefficiente Kc) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.3, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);
- le tariffe relative alla **quota variabile delle utenze non domestiche** (coefficiente Kd) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.4, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);
- che l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 27, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, così come confermato anche per l'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);

Considerato, altresì, che:

- nel vigente regolamento sono stati previsti i criteri per riduzioni ed agevolazioni, da prevedere ed applicare, eventualmente, con la delibera di approvazione delle tariffe TARI;
- per l'anno 2018 sono applicate, se ne sussistono le condizioni, le sole riduzioni/agevolazioni per come indicate e disciplinate dagli articoli: 28, 30, 31 e 33 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2014;
- in relazione alla raccolta differenziata, se attivata sul territorio comunale, le riduzioni –agevolazioni di cui all'art. 30 del Regolamento TARI, saranno pari ad una riduzione del 5% sia nella parte fissa che nella parte variabile della tariffa. Tali riduzioni si applicano con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione-richiesta;
- **gli immobili tenuti a disposizione, non occupati, ma soggetti a TARI, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante;**
- **gli immobili ad uso stagionale si considerano utenze domestiche condotte da un occupante;**

- **per l'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche**, sono stati utilizzati i coefficienti **Ka** coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare con riferimento al SUD di cui alla Tabella 1b dell'Allegato 1 del DPR 158/99 per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- **per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti Kb** coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 158/99, **utilizzando:**
 - ✓ **il valore minimo per le utenze con un solo occupante;**
 - ✓ **i valori minimi, ridotti del 50%, per tutte le altre utenze**, per come previsto dal comma 652 della legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e per come previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), come confermato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);
- **per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, delle utenze non domestiche**, sono stati utilizzati i coefficienti potenziali di produttività **Kc** per i comuni fino a 5.000 abitanti, all'interno del minimo ed il massimo con riferimento al SUD, di cui alla Tabella 3b dell'Allegato 1 del DPR 158/99, tenendo conto della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% per come indicato al comma 652 della legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e per come previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), come confermato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), utilizzando:
 - ✓ i valori minimi, ridotti del 50%, per le attività corrispondenti dal punto 1 al punto 13, nonché, per le attività di cui ai punti 19 e 21 della tabella 3b. Mentre, per le attività corrispondenti ai punti 14, 15, 18 e 20, è stato utilizzato il valore minimo della tabella 3b. Inoltre, al fine di non gravare ulteriormente ed in modo esponenziale il peso tributario ai fini TARI per alcune attività, è stato utilizzato il valore 1 per le attività corrispondente al punto 16 e al punto 17 della tabella 3b;
- **per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, delle utenze non domestiche**, sono stati utilizzati i coefficienti di produzione **kg/mq** anno **Kd** per i comuni fino a 5.000 abitanti, all'interno del minimo ed il massimo con riferimento al SUD, di cui alla Tabella 4b dell'Allegato 1 del DPR 158/99, tenendo conto della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% per come indicato al comma 652 della legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e per come previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), come confermato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), utilizzando:
 - ✓ i valori minimi, ridotti del 50%, per le attività corrispondenti dal punto 1 al punto 15, nonché, per le attività di cui ai punti 19 e 21 della tabella 4b. Mentre, per le attività corrispondenti ai punti 18 e 20, è stato utilizzato il valore minimo della tabella 4b. Inoltre, al fine di non gravare ulteriormente ed in modo esponenziale il peso tributario ai fini TARI per alcune attività, è stato utilizzato il valore 8 per l'attività corrispondente al punto 16, ed il valore 7 per l'attività corrispondente al punto 17 della stessa tabella 4b;
- **la quantificazione della potenziale produzione di rifiuti attribuibile alle due macro categorie** (utenze domestiche e utenze non domestiche), da inserire nei parametri di calcolo, avendo a disposizione solo il dato totale dei rifiuti urbani prodotti nel 2017 pari a Kg. 333.122, è stata calcolata, per le utenze non domestiche, moltiplicando il coefficiente **Kd** applicato (potenziale produzione **kg/mq** anno) di ogni categoria per i **mq** di ogni categoria. Il risultato della sommatoria indica la produzione potenziale di rifiuti delle utenze non domestiche di Kg. 52.413 pari al 16% della produzione potenziale di rifiuti. Per differenza è stata ottenuta la produzione di rifiuti delle utenze domestiche pari a Kg. 280.709 corrispondente all'84% della produzione potenziale di rifiuti. Per il calcolo delle tariffe 2018 è stata utilizzata una percentuale pari all'84% a carico delle utenze domestiche, ed una percentuale pari al 16% a carico delle utenze non domestiche;
- **la percentuale fissa e variabile delle due macro categorie** (utenze domestiche e utenze non domestiche), da inserire nei parametri di calcolo, è stata calcolata facendo riferimento alle risultanze riepilogative finali della lista di carico della TARI 2017 quale unico dato disponibile, ammontante a complessivi € 78.282,17 di cui € 67.385,22 da utenze domestiche, ed € 10.896,95 dalle utenze non domestiche. Con un'incidenza in percentuale pari all'86% a carico delle utenze domestiche e per il 14% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2018, calcolate col metodo normalizzato secondo i coefficienti di produttività di cui D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per come in precedenza specificato e per come di seguito si riporta:

Coefficienti applicati per la parte fissa delle utenze domestiche (Tabella 1b dell'Allegato 1 del DPR 158/99 per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) coefficiente Ka di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare con riferimento SUD

N. componenti nucleo familiare	Ka per il SUD
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

Coefficienti applicati per la parte variabile delle utenze domestiche (Tabella 2 dell'Allegato 1 del DPR 158/99) coefficiente Kb proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo conto della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% per come indicato al comma 652 della legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e per come previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), come confermato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

N. componenti nucleo familiare	minimo	massimo	medio	Coefficiente Kb applicato
1	0,6	1	0,8	0,6
2	1,4	1,8	1,6	0,7
3	1,8	2,3	2	0,9
4	2,2	3	2,6	1,1
5	2,9	3,6	3,2	1,45
6 o più	3,4	4,1	3,7	1,65

Coefficienti applicati per la parte fissa delle utenze non domestiche attive sul territorio comunale nel 2018 (Tabella 3b dell'Allegato 1 del DPR 158/99) coefficienti potenziali di produttività Kc per i comuni fino a 5.000 abitanti, all'interno del minimo ed il massimo con riferimento al SUD, tenendo conto della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% per come indicato al comma 652 della legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e per come previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) come confermato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Cat	Descrizione attività	Kc per il SUD		Coefficiente Kc applicato per le attività presenti nel Comune
		minimo	massimo	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,29	0,52	0,15
2	campeggi, distributori carburante	0,44	0,74	0,22
3	stabilimenti balneari	0,66	0,75	0,33
4	esposizioni ed autosaloni	0,34	0,52	0,17
5	alberghi con ristorante	1,01	1,55	0,51
6	alberghi senza ristorante	0,85	0,99	0,43
7	case di cura e riposo	0,89	1,20	0,45
8	uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	0,45
9	banche ed istituti di credito	0,44	0,63	0,22

10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	0,47
11	edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze	1,02	1,52	0,51
12	attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri)	0,78	1,06	0,39
13	carrozzeria, autofficine, elettrauto	0,91	1,45	0,46
14	attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	0,41
15	attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	0,67
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18	1,00
17	bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	1,00
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	0,57	2,80	0,57
19	plurilicenze alimentari	2,14	3,02	1,07
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	10,88	0,34
21	discoteche, night club	1,02	1,75	0,51

Coefficienti applicati per la parte variabile delle utenze non domestiche attive sul territorio comunale nel 2018 (Tabella 4b dell'Allegato 1 del DPR 158/99) coefficienti Kd di produzione kg/mq anno per i comuni fino a 5.000 abitanti, all'interno del minimo ed il massimo con riferimento al SUD, tenendo conto della possibilità di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% per come indicato al comma 652 della legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e per come previsto dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) come confermato dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Cat	Descrizione attività	Kd per il SUD		Coefficiente Kd applicato per le attività presenti nel Comune
		minimo	massimo	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2,54	4,55	1,27
2	campeggi, distributori carburante	3,83	6,50	1,92
3	stabilimenti balneari	5,80	6,64	2,90
4	esposizioni ed autosaloni	2,97	4,55	1,49
5	alberghi con ristorante	8,91	13,64	4,46
6	alberghi senza ristorante	7,51	8,70	3,76
7	case di cura e riposo	7,80	10,54	3,90
8	uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26	3,95
9	banche ed istituti di credito	3,90	5,51	1,95
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,24	10,21	4,12
11	edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze	8,98	13,34	4,49
12	attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri)	6,85	9,34	3,43
13	carrozzeria, autofficine, elettrauto	7,98	12,75	3,99
14	attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53	1,81
15	attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34	2,96
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99	8,00
17	bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61	7,00

18	Supermercati,macellerie e generi alimentari	5,00	24,68	5,00
19	plurilicenze alimentari	18,80	26,55	9,40
20	ortofrutta,pescherie,fiori e piante	3,00	95,75	3,00
21	discoteche, night club	8,95	15,43	4,48

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto M.I. 29 novembre 2017 con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

Tenuto conto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva Europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

Presenti n. 8; - Votanti n. 8; - Favorevoli n. 8; - Astenuti n. (); Voti contrari n. ();

DELIBERA

- 1) che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti TARI, calcolate col metodo normalizzato e secondo i coefficienti di produttività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati:

Tariffe UtENZE Domestiche anno 2018

Numero componenti nucleo familiare	Quota variabile (per numero componenti) (€/anno)	Quota fissa (al metro quadro) (€/mq/anno)
1	52,3720	0,3076
2	61,1007	0,3609
3	78,5581	0,4101
4	96,0154	0,4429
5	126,5658	0,4552
6 o più	144,0231	0,4511

Tariffe UtENZE Non Domestiche anno 2018

	Categorie di attività	Quota variabile (per tipo attività) (€/mq/anno)	Quota fissa (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,1473	0,2472
2	campeggi, distributori carburante	0,2227	0,3625
3	stabilimenti balneari	0,3363	0,5438
4	esposizioni ed autosaloni	0,1728	0,2801
5	alberghi con ristorante	0,5172	0,8404
6	alberghi senza ristorante	0,4360	0,7086
7	case di cura e riposo	0,4523	0,7416
8	uffici, agenzie, studi professionali	0,4581	0,7416
9	banche ed istituti di credito	0,2261	0,3625
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,4778	0,7745
11	edicola, farmacia, tabaccherie, plurilicenze	0,5207	0,8404
12	attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, parrucchieri)	0,3978	0,6427
13	carrozzeria, autofficine, elettrauto	0,4627	0,7580
14	attività industriali con capannoni di produzione	0,2099	0,6757
15	attività artigianali di produzione beni specifici	0,3433	1,1041
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,9277	1,6479
17	bar, caffè, pasticceria	0,8118	1,6479
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	0,5798	0,9393
19	plurilicenze alimentari	1,0901	1,7633
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,3479	0,5603
21	discoteche, night club	0,5195	0,8404

3) **di quantificare**, per l'anno 2018, in €. 72.359,00 il gettito del tributo comunale sui rifiuti TARI a copertura integrale dei costi di gestione, per come indicato e riportato nel piano finanziario approvato con propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna 19/02/2018, al netto dell'addizionale provinciale (5% su singolo imponibile);

4) **di stabilire**, - ai sensi della normativa vigente e per come disciplinato dal Regolamento TARI, - il pagamento della TARI per l'anno 2018, in tre rate, nei termini sotto indicati:

- prima rata o rata unica da pagare entro il 30 agosto 2018;
- seconda rata da pagare entro il 30 settembre 2018;
- terza rata da pagare entro il 30 novembre 2018;

Le rate dovranno essere pagate esclusivamente a mezzo di modello F24 precompilato;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale per trenta giorni consecutivi;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere FAVOREVOLE

Cerva 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesco Corea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO si esprime parere FAVOREVOLE

Cerva 19/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Francesco Corea

Il presente verbale, viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

Il Sindaco - Presidente
F.to Dott. Fabrizio RIZZUTI

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione (art. 124 T.U. D.Lgs. 267/2000)
il giorno 21/02/2018

CERVA, li 21/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno
(X) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
() perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U. D.Lgs. 267/2000);

CERVA, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elvira Tocci

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

CERVA, li 21/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Francesco Corea



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Corea', written over the printed name.